



Autorità Nazionale Anticorruzione

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L'anno duemilasedici il giorno 1° dicembre presso la sede dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sita in Roma, Via Marco Minghetti, 10 – codice fiscale 97584460584

- Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dott. Raffaele Cantone

E

- Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi, nato a Roma (RM) il 13/11/1982 e residente in Roma, codice fiscale (... omissis ...)

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la modifica all'atto di organizzazione delle Aree e degli Uffici deliberata nell'adunanza del 5 ottobre 2016 ha istituito l'Ufficio non dirigenziale "Portavoce, stampa e comunicazione";
- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 consente di individuare *intuitu personae* il soggetto cui conferire l'incarico di Portavoce;
- l'Autorità ha ritenuto opportuno pubblicare il 12 ottobre 2016 un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di diretta collaborazione in relazione all'Ufficio "Portavoce, stampa e comunicazione";
- il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 23 novembre 2016 ha deliberato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità che prevede all'art. 4, comma 2 che il "Portavoce" del Presidente svolga le funzioni previste dall'art. 7 della legge n. 150/2000 e si raccordi con l'unità organizzativa non dirigenziale denominata "Stampa e comunicazione" per le attività di competenza, nonché con il Segretario Generale per lo svolgimento di specifiche attività;
- ad esito del colloquio conoscitivo svoltosi presso la sede dell'Autorità nazionale anticorruzione il 10 novembre 2016, il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi è stato dichiarato quale candidato idoneo alla svolgimento della funzione di "Portavoce" del Presidente dell'Autorità;
- la società editrice "AGV News" ha comunicato che il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi è stato collocato in aspettativa non retribuita dal 1° dicembre 2016 al 1° dicembre 2017

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per prestazione d'opera intellettuale è in diretta collaborazione con il Presidente dell'Autorità.
2. L'incarico deve essere svolto personalmente, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro.

Articolo 2

(Attività)

1. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi, per tutta la durata del contratto, dovrà svolgere i compiti e le funzioni di volta in volta affidatogli dal Presidente, così come previsto all'art. 7 della legge n. 150/2000.
2. In particolare, il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi dovrà provvedere - raccordarsi con l'unità organizzativa non dirigenziale denominata "Stampa e comunicazione" - alla gestione dei rapporti con le testate degli organi di informazione di massa; alla diffusione, sulla base degli indirizzi del Presidente, del flusso delle informazioni provenienti dall'interno verso gli organi di informazione; alla predisposizione, con il supporto degli Uffici competenti, dei comunicati dell'Autorità; alla cura dell'organizzazione di conferenze stampa dell'Autorità e/o di interviste del Presidente; alla cura della rassegna stampa e monitoraggio dell'immagine dell'Autorità percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui social network.
3. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi per lo svolgimento delle attività assegnategli si raccorda, ove necessario, con il Segretario Generale.
4. Le modalità di svolgimento dell'incarico di Portavoce potranno essere ulteriormente definite con atti di micro-organizzazione che troveranno applicazione, ove compatibili, al presente contratto.
5. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi dovrà assicurare un'adeguata presenza presso la sede dell'Autorità al fine di garantire lo svolgimento continuativo delle attività assegnate. Dovrà essere disponibile a partecipare, ove necessario, a trasferte nazionali e internazionali.

Articolo 3

(Durata)

1. Il contratto, di diretta collaborazione con il Presidente dell'Autorità, ha durata pari ad un anno con decorrenza dal 1° dicembre 2016 e scadenza il 1° dicembre 2017. Il presente contratto è rinnovabile fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità.
2. L'incarico avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Articolo 4

(Risoluzione del rapporto)

1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora dovessero venire meno le condizioni fiduciarie che lo caratterizzano. In ogni caso, le parti di comune accordo potranno risolvere il presente contratto con almeno due mesi di anticipo.
2. In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al dott. Paolo Giovanni Fantauzzi diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi all'incaricato è pari a € 60.000,00 annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
2. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi risulta iscritto all'Albo dei giornalisti e continua a svolgere attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica, pertanto, i versamenti dovuti ai fini previdenziali saranno effettuati all'INPGI.
3. I versamenti dovuti alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti rimangono a carico del dott. Paolo Giovanni Fantauzzi.
4. Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio, per le missioni saranno a carico dell'Autorità solo dietro presentazione di idonea documentazione.

Articolo 6

(Incompatibilità e codice di comportamento)

1. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi - come stabilito dall'art. 7, comma 1 della Legge n. 150/2000 - non può, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi non può avere altri rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati.
3. Il dott. Paolo Giovanni Fantauzzi è tenuto al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 per quanto applicabile, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione consultabile sulla rete intranet dell'amministrazione.

Articolo 7

(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Il presente contratto, redatto in duplice copia - di cui una consegnata al dott. Paolo Giovanni Fantauzzi - è trasmesso ai competenti organi di controllo interni all'Autorità.

Il Collaboratore

Paolo Giovanni Fantauzzi

Il Presidente

Raffaele Cantone